

Pensioni - Indebito - Omessa applicazione della disciplina relativa alla parziale incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro autonomo - Sanatoria – Esclusione.

**Tribunale di Genova - 13.01.2010 n. 48 - Dott. Barengi - D.F. (Avv. Pugliese)
- INPS (Avv. Lolli)**

Ai trattamenti pensionistici erogati indebitamente in conseguenza dell'omessa applicazione della disciplina relativa alla parziale incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro autonomo, non si applicano le norme speciali in materia di sanatoria dell'indebito previdenziale

FATTO e DIRITTO - Il ricorso di D.F., titolare di pensione di anzianità liquidatagli in via provvisoria, diretto ad ottenere condanna dell'INPS alla restituzione di quote della pensione trattenute dall'ente in esecuzione del provvedimento assunto in data 20.03.2006, è infondato.

Va preliminarmente rilevato che dai documenti 2, 5 e 9, allegati al ricorso introduttivo, risultano pacifiche le seguenti circostanze:

al ricorrente l'INPS liquidò con decorrenza dal 1.7.1996 la pensione di anzianità in via provvisoria sulla base della documentazione a quell'epoca disponibile;

con nota successiva del 25.10.1999 l'INPS comunicò al ricorrente di aver percepito indebitamente sulla pensione di anzianità per il periodo dal 1.7.1996 al 31.12.2000, la somma pari a £ 30.195.090; quindi il 4 luglio 2003 l'Istituto rappresentò all'odierno ricorrente che per il periodo di cui sopra aveva percepito a titolo di pensione un importo superiore a quello spettante, a seguito della corresponsione di quote di pensione in cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Sempre dalle risultanze dei documenti prodotti emergono due dati incontrovertibili; il primo che i due provvedimenti INPS del 25.10.1999 e 4.7.2003 individuano un identico periodo oggetto della corresponsione di somme in eccedenza rispetto al dovuto; il secondo è che il ricorrente per l'intero periodo indicato dall'INPS ha percepito redditi da lavoro autonomo.

Da quanto esposto consegue che la pretesa di recupero esercitata dall'INPS riguarda somme erogate dall'ente in conseguenza dell'omessa applicazione della disciplina relativa alla parziale incumulabilità tra pensione e redditi derivanti dal

lavoro autonomo.

Tanto rilevato sul piano della ricostruzione dei fatti originanti la controversia, si rileva che l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal ricorrente è priva di fondamento, essendo al credito restitutorio fatto valere dall'INPS applicabile il termine prescrizione di dieci anni efficacemente interrotto dall'INPS, non vertendosi in ipotesi di prescrizione breve ex art. 2948 c.c..

Nel merito, dalle considerazioni svolte emerge la fondatezza della tesi difensiva svolta dall'INPS che correttamente ha rilevato che la vicenda originata dalle comunicazioni 25.10.1999 e 4.7.03 non costituisce un indebito previdenziale, in conformità di quanto affermato da Cass., Sez. Lav., n. 10634/2003 che rileva che il provvedimento dal quale trae origine l'erogazione del trattamento pensionistico (in misura superiore a quella risultata poi dovuta) non è "viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" (v. l'art. 13, l. 30 dicembre 1991 n. 412, dettato a modifica dell'art. 52, l. 9 marzo 1989 n. 88, per il tempo successivo alla sua entrata in vigore, come ha statuito la Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 10 febbraio 1993) (1) essendo l'erogazione della pensione e la successiva trattenuta eventi fisiologicamente necessari nella fattispecie legale prevista dall'art. 10, commi 1 e 4, D.Lvo n. 503/1992.

Pertanto, deve concludersi che alle comunicazioni effettuate dall'INPS comportanti la trattenuta mensile a carico del ricorrente non si applica alcuna delle norme costituenti l'indebita erogazione di ratei di pensione.

Il ricorso va quindi rigettato con compensazione totale delle spese di lite.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1993, p. 188